

dio, che va reso di categoria adeguata alle caratteristiche attuali delle infrastrutture di volo;

nell'ultima legge finanziaria risultano stanziati 2,2 miliardi per tale servizio, finalizzati alla riapertura dello scalo;

a causa delle limitazioni emergenziali il traffico è ridotto ad una fascia oraria (ore 7.00-19.00) inadeguata alle esigenze dello stesso; comunque il traffico registrato in queste prime due settimane di attività, ha portato in evidenza una domanda che va ben oltre la media dell'utenza degli scali di Bari Brindisi, anche in considerazione della verificata portata di un bacino che comprende l'intero arco jonico con le relative regioni limitrofe alla Puglia; tutto ciò giustifica la definitiva riattivazione dell'aeroporto in questione, tenuto conto, peraltro, dell'imminente sviluppo dei traffici sul territorio derivante, oltre che dal polo turistico jonico, anche dell'insediamento Evergreen e dall'apertura dello stabilimento Alenia (con Alitalia) —:

quali immediate iniziative il Governo intenda assumere per la definitiva riapertura dello scalo, completati i sistemi di sicurezza come sopra indicato. (3-03737)

(20 aprile 1999).

(Sezione 3 — Riforma degli ordini professionali)

BIONDI, BECCHETTI, TARDITI e MISURACA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo aveva annunciato tempo fa la riforma degli ordini professionali avviando un dibattito politico sulla semplificazione di questa materia; ma la discussione sul progetto di riforma è stata poi accantonata: dietro il tempestivo dietro front del Governo potrebbero esservi interessi puramente elettorali (vedi anche la coincidenza delle elezioni europee);

di recente è intervenuta l'Autorità Antitrust secondo la quale dovrebbe essere presentato, dallo stesso esecutivo, un nuovo disegno di legge che contenga l'abolizione di tutti gli albi professionali ad eccezione di quelli che tutelano interessi costituzionalmente garantiti;

il tema è estremamente importante perché riguarda la sopravvivenza di ben ventisette organizzazioni che raccolgono i professionisti italiani, oltre ad altre che sono in via di costituzione —:

quali siano le valutazioni del Governo sulle questioni esposte e, in particolare, sul recente intervento dell'Autorità Antitrust e quale sia il suo orientamento su questa materia, anche con riferimento alla opportunità, data la grande attenzione che la materia merita, di ricorrere ad una legge quadro come richiesto dalle organizzazioni professionali anziché, come prospettato, alla delega legislativa. (3-03738)

(20 aprile 1999).

(Sezione 4 — Sicurezza delle popolazioni del nord Italia in relazione alle manovre NATO contro la Jugoslavia)

CHINCARINI, CAVALIERE e ROSCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i vertici della Nato confermano che la campagna contro la Jugoslavia potrebbe durare « molti e molti » mesi (vedere *International Herald Tribune*, 16 aprile 1999, pagina 1);

a più riprese il Governo italiano ha assicurato i cittadini del Nord Italia che non avrebbero avuto nulla da temere per la presenza delle basi militari da cui partono quotidianamente le missioni militari contro la Jugoslavia;

effettivamente ci si è sempre preoccupati che l'eventuale pericolo provenisse

dalle forze armate jugoslave, come ritorsione all'appoggio dato dall'Italia all'Alleanza Nato;

incredibilmente, invece, le uniche bombe sganciate sul territorio nel nord Italia provengono da velivoli Nato: infatti il 16 aprile, intorno alle ore 15, mentre sul Veneto occidentale si stava scatenando un temporale, un F-15 ha scaricato nelle acque del Lago di Garda del « materiale inerte », comprendente anche una bomba a guida *laser*; contemporaneamente un altro velivolo in pari difficoltà (a corto di carburante) ha scaricato altro « materiale inerte » sulle colline vicentine —:

se questa procedura rientri nelle normali manovre militari « intelligenti », nelle quali gli equipaggi Nato, ad avviso dell'interrogante, non hanno finora dimostrato grande professionalità e rispetto per le popolazioni civili e se, dopo le note polemiche sui tragici fatti del Cermis, non sia il caso di intervenire presso le autorità Nato affinché tali fatti non possano accadere senza che si adottino opportune forme tangibili di risarcimento e di chiarezza nei confronti dei cittadini.

(3-03739)

(20 aprile 1999).

(Sezione 5 – Convocazione a Roma dell'ambasciatore italiano presso la Repubblica federale di Jugoslavia)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il nostro Governo ha richiamato a Roma l'ambasciatore presso la Repubblica federale di Jugoslavia per consultazione; tale iniziativa viene in un momento particolarmente delicato, considerata la situazione di guerra non dichiarata da parte della Nato e i rapporti che il nostro Governo ha mantenuto attraverso la rappresentanza diplomatica —:

quali siano state le ragioni che hanno spinto il Governo a tale atto, se esso preluda a un ridimensionamento dei rapporti diplomatici o anche ad una rottura e se non ritenga che il mantenimento della nostra sede nel pieno della sua funzione non possa servire piuttosto a favorire quelle iniziative diplomatiche per la pace che sono state sollecitate dal Parlamento al nostro Governo. (3-03740)

(20 aprile 1999).

(Sezione 6 – Iniziative del Presidente del Consiglio dei ministri per la riforma elettorale)

ARMAROLI, SELVA e ANEDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'onorevole D'Alema ha dichiarato, a quanto riferiscono oggi i giornali (*Corriere della Sera, Il Messaggero*) che al suo ritorno dal viaggio a Washington convocherà un vertice dei *leader* del centro sinistra per riprendere il lavoro sul bipolarismo e sul disegno di legge elettorale Amato-Vilone a doppio turno, « per il quale l'esecutivo si aspetta ancora il sostegno della coalizione »;

il problema del « doppio turno » proposto dal ministro Amato non trova consensi da parte del Polo;

la riforma elettorale richiede ampie convergenze e il concorso anche dell'opposizione;

le riforme elettorali rientrano nella competenza specifica del Parlamento —:

se egli non ritenga di doversi astenere da simili prese di posizione che significano una inequivocabile scelta di campo non compatibile con il ruolo *super partes* che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. (3-03741)

(20 aprile 1999).

(Sezione 7 – Recenti vicende della società Telecom)

TURCI e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulle vicende che hanno interessato in queste settimane la Società Telecom.

(3-03742)

(20 aprile 1999).

(Sezione 8 – Posizioni sul conflitto nei Balcani all'interno della compagine governativa)

FOLLINI e LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se in uno stesso Governo e in una stessa maggioranza siano compatibili posizioni tanto diverse in ordine al drammatico conflitto nei Balcani tra la Nato e la Jugoslavia di Milosevic, come pensi di ricondurre queste posizioni ad unità e come si comporterà se queste posizioni tenderanno a divaricarsi ancora di più di qui in avanti.

(3-03743)

(20 aprile 1999).

(Sezione 9 – Sicurezza dello spazio aereo italiano)

CIMADORO, ACIERNO e DI NARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di agenzia, si apprende che domenica 18 aprile 1999, alle ore 18, il comandante di un aereo MD80 dell'Alitalia, (volo az1844) segnalava via radio alla torre di controllo di Trapani un'esplosione in cielo;

da tutti i quotidiani nazionali è riportata la notizia del così detto « giallo dell'Adriatico » secondo la quale nei cieli del nostro mare si sarebbe sfiorata la battaglia aerea e, secondo altra notizia, un Mig di Milosevic, colpito dagli aerei della Nato, sarebbe precipitato nell'Adriatico —:

se tali notizie corrispondano al vero, se ci sia connessione tra i due episodi e quale sia la reale capacità delle nostre difese di neutralizzare minacce nel nostro spazio aereo.

(3-03744)

(20 aprile 1999).

INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Rispetto dei diritti umani
in Cina)****A)**

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di dicembre del 1998, in Cina, è stata attuata una durissima repressione nei confronti di alcuni esponenti del partito democratico, il primo e l'unico partito di opposizione costituito dalla nascita della Repubblica popolare;

con l'accusa di sovversione, sono stati condannati i due fondatori del partito, Xu Wenli e Wang Youcai, rispettivamente a tredici e dodici anni di reclusione, in quanto colpevoli di « costituzione di organizzazione illegale » — come ha riferito l'agenzia ufficiale Nuova Cina —; con le stesse accuse il dissidente Qin Yongmin e l'ex leader studentesco Wang Youcai sono stati condannati entrambi a undici anni;

il sindacalista Zhang Shanguang, un noto attivista per i diritti dei lavoratori ed uno dei massimi rappresentanti del movimento di trenta milioni di disoccupati scaturiti dalle riforme economiche del 1978, che aveva già trascorso sette anni in carcere per il ruolo avuto nella manifestazione di piazza Tienanmen del 1989, con l'accusa di « attentato alla sicurezza dello Stato », è stato condannato a dieci anni di reclusione, perché colpevole di aver cercato di organizzare un gruppo di pressione a favore dei disoccupati, di aver appoggiato una manifestazione di piccoli coltivatori

contro le tasse e di aver passato informazioni all'emittente « Radio Free Asia »;

tutti i processi da cui sono scaturite le condanne sono stati di brevissima durata e si sono svolti a porte chiuse senza alcuna garanzia a difesa degli imputati tanto che il leader Xu Wenli, che era già stato arrestato nel 1979 e aveva trascorso quindici anni in carcere, di cui tredici in isolamento, ha deciso di non ricorrere in appello, non riconoscendo la legittimità del processo;

il Segretario generale del Partito Comunista, Jiang Zemin, ha recentemente dichiarato che « ogni elemento di disturbo della stabilità sociale sarà annientato in germoglio »;

circa tre mesi fa la Cina ha aderito alla convenzione Onu sui diritti politici, ma, di fronte alle proteste delle organizzazioni internazionali per i diritti umani, il portavoce del ministro dell'interno Zhu Bangzao, ha ribadito che tale adesione « non c'entra niente con attività che minano la sicurezza nazionale e che sarebbero perseguite legalmente in qualsiasi paese », mentre il governo ha ripetutamente affermato che si tratta di questioni interne in cui nessun altro paese ha diritto di interferire —:

quali iniziative abbiano adottato o intendano adottare nei confronti del governo cinese a seguito di tali gravissimi atti, in violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e dei principi di libertà che costituiscono il fondamento di ogni società democratica.

(3-03204)

(11 gennaio 1999).

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano *La Stampa*, la Cina non rispetta la convenzione dell'Onu sui diritti politici che ha firmato poco tempo fa;

di recente è stato condannato a dieci anni di carcere il sindacalista Zhang Shanguang, un noto attivista per i diritti dei lavoratori e tra i massimi rappresentanti del movimento, di cui fanno parte oltre trenta milioni di disoccupati;

la repressione si è accentuata nelle ultime settimane con processi sempre brevissimi e senza alcuna garanzia contro esponenti di un embrione di partito di opposizione, il partito democratico, subito definito « organizzazione illegale »;

la Cina è il paese al mondo dove la pena di morte è applicata il maggior numero di volte —:

cosa abbiano fatto e cosa intendano fare in concreto per sensibilizzare quel paese al rispetto dei diritti umani e alla libertà di opinione oltre che di pensiero, principi questi che sono alla base della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo della quale l'Italia si dichiara forte e convinta sostenitrice. (3-03245)

(14 gennaio 1999).

(Sezione 2 — Rapporti tra Cina e Taiwan)

B)

ZACCHERA, ALBONI, ALEMANNI, AMORUSO, ARMANI, ARMAROLI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BUONTEMPO, CARLESÌ, CARMELO CARRARA, CONTI, CUSCUNÀ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FEI, FRAGALÀ, GASPARRI, GIOVANARDI, LO PRESTI, LOSURDO, LUCCHESI, MALGIERI, MANZONI, MARINACCI, MARTINAT, MARTUSCIELLO, MARZANO, MENIA, MESSA, MIGLIORI,

MITOLO, MORSELLI, NAPOLI, CARLO PACE, GIOVANNI PACE, PEZZOLI, PROIETTI, RALLO, RASI, ANTONIO RIZZO, SAVARESE, SELVA, TREMAGLIA, URSO e ZACCHEO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la Repubblica popolare cinese, secondo fonti attendibili, ha dislocato, lungo la costa orientale del proprio territorio, almeno 200 missili del tipo *M-9* e *M-11* in grado di colpire Taiwan e si appresta, nel prossimo futuro, a installarne numerosi altri;

l'iniziativa rafforza obiettivamente le minacce contro l'isola, condotte in passato anche con ripetute manovre militari nel Mar della Cina in prossimità di Taiwan;

la Repubblica di Cina in Taiwan è retta da un sistema democratico, nel pieno rispetto dei diritti politici e umani, della dignità e della libertà dei cittadini, e ha fatto incredibili progressi dal punto di vista economico, diventando la tredicesima potenza commerciale del mondo;

è interesse di tutti i Paesi lavorare per la stabilità e la sicurezza in un'area di importanza strategica per la pace mondiale;

il Parlamento europeo ha approvato recentemente una mozione in cui, dopo aver espresso « preoccupazione per la situazione prevalente nella relazione tra i due Paesi », « caldeggia una risoluzione pacifica della questione di Taiwan, chiede al Consiglio e alla Commissione di contribuire a conseguire tale obiettivo » e « auspica che si possa trovare una soluzione a lungo termine che rispetti il diritto internazionale nonché il principio dell'autodeterminazione » e « un'evoluzione che consenta a Taiwan di conservare il proprio Governo, il proprio esercito e il proprio sistema democratico, pur partecipando di nuovo pienamente al destino della nazione cinese » —:

quali passi si intendano compiere per evitare l'aggravarsi della tensione nella zona e favorire un regolamento pacifico dei rapporti fra la Repubblica popolare

cinese e la Repubblica di Cina in Taiwan, rilevato anche che l'imminente visita del Presidente della Repubblica popolare cinese Jiang Zemin in Italia, prevista per la terza decade del prossimo mese di marzo, offre l'occasione per inserire il problema nell'agenda dei colloqui. (3-03556)

(8 marzo 1999).

(Sezione 3 - Presunta presenza di agenti segreti tra gli ispettori Unscorm in Iraq)

C)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e SI-MEONE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il prestigioso quotidiano inglese *The Independent* ha recentemente segnalato che tra gli ispettori dell'Unscorm, la commissione speciale delle Nazioni Unite per il disarmo iracheno, c'erano anche agenti del servizio segreto britannico MI-6;

secondo il giornale inglese le spie si erano infiltrate nell'Unscorm fin dalla istituzione dell'organismo nel 1991;

essi avrebbero partecipato, a rotazione, alle varie missioni effettuate dagli ispettori;

obiettivo delle spie sarebbe stato quello di individuare *in loco* installazioni militari da colpire in eventuali attacchi contro l'Iraq;

il deputato inglese liberaldemocratico Norman Baker ha preannunciato interrogazioni ai Ministri della difesa e degli esteri dichiarando testualmente: « Sarei davvero furioso se l'indipendenza e l'integrità dell'Unscorm fossero state compromesse in tal modo. Inserire l'MI. 6 e personale dei servizi segreti della difesa in una squadra delle Nazioni Unite significa pregiudicare la stessa Onu » (cfr. *Il Giornale d'Italia* di martedì 26 gennaio 1999 pagina 5);

la notizia segue di poche settimane l'individuazione di agenti segreti americani fra i componenti dell'Unscorm;

tali sconcertanti notizie, se accertate, confermerebbero la strumentalità delle ispezioni messe in atto dall'Unscorm, funzionali alla politica degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, e attribuirebbero credibilità alle reiterate proteste di innocenza, presentate al mondo intero come mendaci, da parte del presidente Saddam Hussein;

la gravità dei fatti denunciati dall'autorevole quotidiano inglese è dimostrata dal fatto che i recenti bombardamenti anglo-americani sarebbero stati decisi proprio sulla base delle relazioni presentate dagli ispettori dell'Unscorm, organismo condizionato da agenti segreti inglesi ed americani;

questo metodo di « costruzione a tavolino » delle condizioni giustificatrici dei bombardamenti poi decisi con ipocrita indignazione non è compatibile né con i principi del diritto internazionale, né con il rispetto dovuto alla organizzazione delle Nazioni Unite né con i più generalissimi principi dell'etica della politica della quale i governanti americani ed inglesi parlano ripetutamente ogni giorno;

l'Italia è autorevolissimo membro dell'ONU e non può permettersi di ignorare fatti di tale sconcertante gravità, ma, al contrario, attraverso la propria delegazione al Palazzo di Vetro, ha il dovere di accertarli, di denunciarli formalmente e di protestare, attraverso i consueti canali della diplomazia, nei confronti degli Stati Uniti e dell'Inghilterra:

se non ritenga, attraverso il responsabile della nostra delegazione presso le Nazioni Unite, di dovere accertare se effettivamente l'Unscorm fosse un « covo » di spie inglesi ed americane e se l'opera di queste ultime abbia contribuito, com'è lecito temere, alla falsificazione dolosa dei rapporti presentati dagli ispettori dell'Unscorm al solo scopo di giustificare formalmente la decisione inglese ed americana di bombardare a piacimento, senza risparmiare obiettivi civili, il territorio sovrano della Repubblica di Iraq. (3-03309)

(26 gennaio 1999).

PROGETTI DI LEGGE: S. 1388-BIS — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ DISPOSIZIONI SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA ELETTORALE (APPROVATO DAL SENATO) (5828, 270, 583, 1099, 1548, 1764, 1805, 1922, 2049, 2229, 2545, 2718, 2845, 3230, 3324, 3532, 3671, 3703, 3928, 3975, 4012, 4045, 4051, 4235, 4460, 5216, 5284)

(A.C. 5828 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia).

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: « Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi ».

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della

provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 70 per cento.

1. 6. Marinacci.

Al comma 1, sopprimere le parole da: sempreché nessuna altra lista sino alla fine del comma.

1. 11. Marinacci.

Al comma 1, sostituire le parole da: , sempreché nessuna altra lista sino alla fine del comma con le seguenti: . Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto al primo o al secondo turno viene tuttavia assegnato il 55 per cento dei seggi, qualora un'altra lista o un altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi.

1. 15. Valducci.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

« 4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio con cui il candidato è collegato. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente dalla provincia e per un candidato al consiglio tra quelli ad esso collegati tracciando un segno sul contrassegno di uno di tali candidati. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia anche non collegato al candidato al consiglio prescelto, tracciando un segno sul relativo rettangolo ».

2-bis. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: « Qualora un candidato alla carica di presidente della provincia sia proclamato eletto al primo

turno, al gruppo o ai gruppi a lui collegati che non abbiano già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altro gruppo o gruppo collegati abbiano superato il 50 per cento dei voti validi ».

1. 2. Calderisi.

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il voto espresso in forma diversa da quelle sopra indicate è nullo.

1. 5. Nuccio Carrara, Armaroli, Migliori, Nania.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la parola « assoluta » è abrogata.

1. 8. Marinacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono abrogati.

1. 9. Marinacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

1. 10. Marinacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al comma 3 dell'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « al termine del primo o del secondo turno » sono abrogate.

1. 7. Marinacci.

(A.C. 5828 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

*(Successione dei mandati elettivi
del sindaco).*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL
DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 5. Calderisi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono abrogati.

2. 1. Marinacci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

2. 2. Sales.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: « 2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche ».

2. 3. Sales.

Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

2. 6. Calderisi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La norma di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai sindaci e ai presidenti della provincia che ricoprono il secondo mandato consecutivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 4. Valducci.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente.

ART. 2-bis.

(Sottoscrizione delle liste).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: « 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti.

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti ».

2. 08. La Commissione.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Sottoscrizione delle liste e dei gruppi di candidati).

1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a 1 milione di abitanti;

d) da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 40.001 e i 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 2.001 e i 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 2.000 abitanti.

2. 08. *(Nuova formulazione)* La Commissione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: « 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 200 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti;

d) da non meno di 100 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

e) da non meno di 30 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti ».

2. 01. Valducci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53).

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole « o del tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « , del tribunale o della corte di appello ».

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole « i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie » sono aggiunte le seguenti: « delle corti di appello, ».

2. 02. Zacchera, Landolfi, Bocchino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente.

ART. 2-bis.

All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: « i segretari delle Procure della Repubblica » sono aggiunte le seguenti: « i parlamentari, i consiglieri regionali ».

2. 03. Luciano Dussin, Stucchi, Fontan, Fontanini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente.

ART. 2-bis.

All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

2. 07. Paroli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunte in fine le parole: « i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali ».

2. Il numero minimo di sottoscrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 è ridotto alla metà.

* **2. 06.** Moroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunte in fine le parole: « i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali ».

* **2. 04.** Luciano Dussin, Stucchi, Fontan, Fontanini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. 04. (Nuova formulazione) Luciano Dusin, Stucchi, Fontan, Fontanini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente.

ART. 2-bis.

Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154 è abrogato«.

2. 05. Cuccu.

(A.C. 5828 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi).

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). – 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Moroni.

Al capoverso, sopprimere le parole: e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

* **3. 3.** Calderisi.

Al capoverso, sopprimere le parole: e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

* **3. 2.** Nuccio Carrara, Armaroli, Migliori, Nania.

Al capoverso, aggiungere dopo le parole: abbiano ottenuto, le seguenti: al primo turno.

3. 4. (Nuova formulazione) Zacchera.

(A.C. 5828 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81).

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano ad alcuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 2. Moroni.

Al capoverso, sopprimere le parole: e che non appartengano ad alcuna coalizione che abbia superato tale soglia.

4. 3. Calderisi.

Al capoverso, aggiungere dopo le parole: abbiano ottenuto, le seguenti: al primo turno.

4. 1. (Nuova formulazione) Zacchera.

(A.C. 5828 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Durata degli organi elettivi di comuni e province).

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « per un periodo di quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di cinque anni ».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 5828 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative).

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1 e 2, come modificati dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

ART. 2. — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se le condizioni si sono verificate entro il 26 settembre »;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: « quarantacinquesimo » e sostituita dalla seguente: « cinquantacinquesimo ».

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo

dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque ».

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

4. All'articolo 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: « Dimissioni, » è soppressa;

b) al comma 1, la parola: « dimissioni, » è soppressa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 1, lettera a) sostituire i capoversi Art. 1 e Art. 2 con i seguenti:

ART. 1.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in due turni annuali da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre e in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

ART. 2.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1.

6. 1. Marinacci.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, sostituire le parole da: in una domenica

sino alla fine della lettera, con le seguenti: in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre dello stesso anno se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

6. 2. Nuccio Carrara, Armaroli, Migliori, Nania.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, sostituire le parole da: in una domenica *sino alla fine della lettera, con le seguenti:* nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

6. 3. Valducci.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale ultimo caso, il successivo rinnovo avverrà nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 dell'anno di scadenza del mandato.

6. 5. Governo.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « dimissioni » è abrogata;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario ».

5. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) numero 1, la parola: « dimissioni » è abrogata;

b) Dopo il comma 1, lettera b) numero 1 è inserito il seguente numero:

« 1-bis. dimissioni del sindaco o del presidente della provincia ».

6. 4. Governo.

(A.C. 5828 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Albo degli scrutatori).

1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicate dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici. ».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989.

3. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale ».

4. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco ».

5. L'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 5 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, la commissione elettorale comunale dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. Quando la commissione elettorale comunale dispone ai sensi del comma 1 provvede, altresì, a cancellare dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione stessa, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi ».

6. L'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

7. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni ».